

# D.L. Milleproroghe 2021 – Conversione in legge

---

10 Marzo 2021

Proroga dei termini in materia di approvazione dei bilanci delle società, di benefici “prima casa” e delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali.

Queste le disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nella **legge 26 febbraio 2021, n.21**, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2020, n.183, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.51 del 1° marzo 2021.

## **Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci societari - Art.3, co.6**

L’art.3 co.6, del D.L. *Milleproroghe 2021* prevede lo **spostamento** a «**180 giorni dalla chiusura dell’esercizio**» (in sostanza, entro il **30 giugno 2021**, anziché entro l’ordinaria scadenza di aprile) del **termine** per la **convocazione** dell’**assemblea** per l’**approvazione dei bilanci** delle società, in relazione ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.

L’approvazione dei bilanci è valida per le assemblee tenute comunque entro il 31 luglio 2021 (la disposizione apporta modifiche all’art.106 del DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 – cd. *Cura Italia*).

## **Proroga della sospensione dei termini per i benefici “prima casa” - Art.3**

Viene **prorogata** di un ulteriore anno, **sino al 31 dicembre 2021**, la **sospensione** dei **termini** ai fini della fruibilità delle **agevolazioni “prima casa”**<sup>[1]</sup> e del “**credito d’imposta per il riacquisto**”<sup>[2]</sup> della stessa (art.3, co.11-*quinquies*).

In sostanza, viene previsto che **i termini previsti a pena di decadenza dai citati benefici** (ad es. trasferimento della residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dal rogito) sono **sospesi** nel **periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**.

## **Proroga delle scadenze per atti di accertamento e cartelle esattoriali - Art.22-bis**

L'art.22-bis del D.L. 183/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 21/2021 assorbe quanto previsto in origine dall'abrogato art.1 del D.L. 7/2021, in materia di proroga di un ulteriore mese delle scadenze in materia sia di notifica degli atti di accertamento, sia di sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali<sup>[3]</sup>.

In particolare, viene prevista:

- **la notifica<sup>[4]</sup> dopo il 1° marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022** degli atti di:
  - accertamento;
  - contestazione;
  - irrogazione delle sanzioni;
  - recupero dei crediti di imposta;
  - liquidazione, nonché di rettifica e liquidazione;

per i quali i **termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020.**

Sempre **con effetto dall'8 marzo 2020, il provvedimento conferma che non si procede all'invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni**, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma **la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022**. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. "**avvisi bonari**", di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).

**In relazione a tali atti** viene, inoltre, prevista la **proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento<sup>[5]</sup>**.

Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto<sup>[6]</sup>.

▪ **la proroga<sup>[7]</sup> sino al 28 febbraio 2021** del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal'8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

**I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2021**, ma restano salve le rateizzazioni richieste entro tale data.

Queste modifiche riguardano anche le **verifiche in materia di pagamenti delle P.A.** e delle società a prevalente partecipazione pubblica, **per importi superiori a 5.000 euro**, nei confronti dei **beneficiari** di tali pagamenti, che siano **destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo** (ai sensi dell'art.48**bis** del DPR 602/1973).

In particolare, la **sospensione di tali verifiche** (già operante dall'8 marzo 2020), è stata estesa **sino al 28 febbraio 2021**.

Le verifiche già effettuate prima dell'8 marzo 2020 sono prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art.72-*bis* del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario<sup>[8]</sup>.

Infine, si ricorda che il *D.L. Ristori* (D.L. 137/2020 convertito, con modifiche, nella legge 176/2020) ha **prorogato** dal **10 dicembre 2020** al **1° marzo 2021** il **termine** per il pagamento delle **definizioni agevolate** della **"rottamazione-ter"** e del **"saldo e stralcio"**, le cui **rate residue non saldate nel 2020** dovevano essere versate, per non incorrere nella decadenza, entro il 10 dicembre 2020 (*cfr.* l'art.68, co.3, del D.L. 18/2020,

convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. "Decreto Cura Italia")<sup>[9]</sup>\_\_\_\_\_.

Sul tema, si ricorda che con il **Comunicato stampa del 27 febbraio 2021**, il **Ministero dell'Economia e finanze ha annunciato che è in corso di redazione il Provvedimento di proroga oltre il 1° marzo del termine per il pagamento** della "**rottamazione-ter**" e del "**saldo e stralcio**", in relazione sia alle **rate residue non saldate nel 2020**, sia alla **prima rata 2021** della "**rottamazione-ter**".

In particolare, il Comunicato stampa specifica che «**Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto**».

**Ad oggi, il Provvedimento non è stato ancora emanato.**

In ogni caso, i soggetti decaduti dalla "**rottamazione-ter**" e dal "**saldo e stralcio**" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle **somme scadute nel 2019**, possono presentare la **domanda di rateizzazione** per le somme ancora dovute (ai sensi dell'art.19 D.P.R. 602/1973)<sup>[10]</sup>\_\_\_\_\_.

| SCADENZE  | FONTE   |   |
|---|---|---|
| cartelle di pagamento<br>avvisi di accertamento esecutivi<br>AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA<br>avvisi di addebito INPS<br>atti di accertamento AdD<br>ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali | <b>31 marzo 2021</b>                              | Decreto Legge 183/2020  |
| saldo e stralcio<br>rottamazione ter<br>pagamento delle rate in scadenza nel 2020*  | <b>1° marzo 2021 (annunciata proroga dal MEF)</b> | Decreto Legge n.137/2020, convertito nella L. n. 176/2020 (cd. "Decreto Ristori") |

\*Non sono previsti i 5 giorni di tolleranza , di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119

del 2018

---

[1]  
\_\_\_ Cfr. la Nota *Il-bis* allegata al D.P.R. 131/1986.

[2]  
\_\_\_ Cfr. l'art.7 della legge 448/1998.

[3]  
\_\_\_ Cfr. ANCE "Accertamento e riscossione: nuova proroga del DL 7/2021" - [ID. n.43373](#) del 2 febbraio 2021.

[4]  
\_\_\_ L'art. 22-*bis* del DL 183/2020 modifica l'art.157 del DL 34/2020 (cd. *D.L. Rilancio*) convertito con modifiche nella legge 77/2020.

[5]  
\_\_\_ Cfr. l'art.157, co.3, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018.

[6]  
\_\_\_ Cfr. l'art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).

[7]  
\_\_\_ L'art.22-*bis*, comma 2, del DL 183/2021 modifica l'art. 68, co.1 del DL 18/2020 (cd. *D.L. Cura Italia*) convertito con modifiche nella legge 27/2020.

[8]  
\_\_\_ Cfr. art.1, co.4, del D.L. 7/2021 e l'art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE "Decreto Rilancio - Conversione in legge - Le novità in materia fiscale" - [ID n. 41108](#) del 24 luglio 2020.

[9]  
\_\_\_ Cfr. ANCE "Conversione in legge del D.L. 137/2020 - cd. "D.L. Ristori" - Misure fiscali d'interesse" - [ID n.43003](#) dell' 8 gennaio 2021. Cfr. anche "DL Cura Italia" convertito in legge - Il dossier dell'ANCE sulle misure fiscali - [ID n. 40023](#) del 13 maggio 2020.

[10]  
\_\_\_ Cfr. l'art.154 del citato D.L. 34/2020 e l'art.68, co.3-*bis*, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.

43881-Comunicato stampa del 27 febbraio 2021.pdf [Apri](#)

43881-legge 26 febbraio 2021, n.21.pdf [Apri](#)